

Bologna, 11/02/2015

## CIRCOLARE N. 3/15

### Oggetto: gestione rifiuti e soggetti responsabili

Si riporta una recente sentenza della cassazione.

#### **Cass. Sez. III n. 1716 del 15 gennaio 2015 (Ud 1 lug 2014) Rifiuti. Gestione illecita e soggetti responsabili**

*Il reato di illecita gestione dei rifiuti contemplato dal comma 1 dell'art. 256 D. Lgs. 152/06 va attribuito a chiunque (come del resto già enunciato dall'art. 2 comma 3 del D. Lgs. 22/97 rispetto al quale l'art. 178 comma 3 del D. Lgs. 152/06 si pone in termini di continuità normativa) sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi "beni da cui originano i rifiuti", così ribadendosi il principio di "responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti" E' altresì confermato il concetto che il reato previsto dall'art. 256, comma primo, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) è ascrivibile al titolare dell'impresa anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata.*


La pubblicazione di questa massima impone di tornare a puntualizzare alcuni aspetti. Tutti gli addetti dell'azienda devono seguire le procedure aziendali per gestire correttamente tutti i rifiuti, nonché i beni da cui si originano i rifiuti (es computer esausti, cellulari aziendali, ecc).

Il legale rappresentante può responsabilizzare gli addetti mediante deleghe formali o anche semplici mansionari: viene ribadito quindi il profilo di esposizione del soggetto, secondo il quale anche violare una mansione aziendale potrebbe portare il soggetto ad una sanzione penale.

Inoltre si deve dare la più ampia lettura alla frase "chiunque sia coinvolto, a qualsiasi titolo, nel ciclo dei rifiuti". A solo titolo d'esempio alcune attività di interesse possono essere:

- conferimento dei rifiuti ad azienda, che impone di verificare le autorizzazioni del soggetto per gestire il nostro rifiuto, gestione amministrativa mediante registri - formulari - mud e/o Sistri
- conferimento di incarico (es. manutenzione impianti e macchine, ristrutturazione edile, ecc) ad un soggetto terzo che implica la produzione dei rifiuti. Contrattualmente si deve esplicitare come li deve gestire soprattutto se i rifiuti vengono prodotti in aree di cui si ha la responsabilità. Si caldeggia inoltre di inserire clausole per avere evidenza della corretta gestione dei rifiuti (mediante copia dei documenti del punto precedente)

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Presidente  
  
Ing. Lorenzo Pieri

SAFETY ECOTECHNIC SRL  
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:  
VIALE FELSINA 7 BOLOGNA  
TELEFONO 051/540312  
FAX 051/6244014  
C.F. 04075730376  
P. IVA 00698261203  
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.  
REG. SOC. TRIB. BO 57655  
C.C.I.A.A. BO 337876

Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail ([settore.tecnico@safetynecotechnic.it](mailto:settore.tecnico@safetynecotechnic.it)) o fax (051 6244014).